STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
" *ASSOCIAZIONE FILIPPO BALDONI E.T.S.*"

* * *

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione « **ASSOCIAZIONE FILIPPO BALDONI Ente del Terzo settore»,** ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, detta anche **"ASSOCIAZIONE FILIPPO BALDONI ETS",** codice fiscale 90086100584 che ha sede nel Comune di Albano Laziale, Via Tullio Valeri n.26

2. La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La denominazione indicata al primo comma e la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal periodo stabilito dalla legge sugli enti del Terzo settore, successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore. Sino a tale momento l'Associazione mantiene la denominazione originaria di « **ASSOCIAZIONE FILIPPO BALDONI non lucrativa di utilità sociale»,** in breve denominabile anche « **ASSOCIAZIONE FILIPPO BALDONI ONLUS**».

Art. 2
FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in favore delle persone che vivono in condizioni di sofferenza, solitudine, emarginazione e povertà, secondo i principi della dottrina cattolica e della spiritualità francescana.

2. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. *a*, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. *c*, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. *k*, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);;

d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, co. 1, lett. *r*, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni e servizi a sostengo di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. *u*, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

f) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

g) sostegno allo studio in soggetti svantaggiati;

In particolare l'associazione perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a favore dei soggetti svantaggiati più bisognosi, sia nel campo dell'assistenza sociale che dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e formazione, sia in Italia che all'estero, si prefigge di:

- realizzare progetti in beneficio dei poveri e malati, particolarmente i bambini, tramite la promozione di attività di formazione culturale, la costruzione e ristrutturazione di strutture educative, la costruzione di mense popolari, la costruzione e ristrutturazione di strutture della salute, la costruzione di case;
- promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei rappresentanti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di esortare l'attenzione della opinione pubblica a favore delle popolazioni più bisognose, sia con interventi

a breve ed a medio termine, programmando una politica di aiuti tesa a rispettare le singole identità;

- attivare la collaborazione con Istituti, Enti, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, favorendone l'adesione e/o la partecipazione ai progetti dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di "interesse generale", a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, e raccogliere fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi in natura al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, sempre nei principi di verità, trasparenza e correttezza. Per garantire la trasparenza l'associazione redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge, e renderà noto la devoluzione dei fondi e beni raccolti di volta in volta ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui sopra, anche devolvendo ad organizzazioni o altre associazioni.

Art. 3
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili e immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli acquistati dall'Associazione, le quote associative, le donazioni e ogni altra liberalità, i lasciti testamentari, i contributi, comunque denominati, dello Stato, di enti o istituzioni, pubblici o privati, di qualsiasi genere e nazionalità, nonché i ricavi, gli utili, le rendite, i proventi, gli avanzi di gestione derivanti dal patrimonio o dalle attività, anche strumentali, della Associazione.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4
ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in ordinari e onorari.

2. Sono ordinari le persone fisiche maggiorenni che chiedono di essere ammessi all'Associazione previa domanda scritta rivolta al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunica all'interessato la deliberazione di accoglimento o di rigetto, annotandola nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo non è tenuto a motivare la deliberazione, e chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seduta ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'ammissione nell'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa e il diritto di voto nell'assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa che non deve essere versata dagli associati onorari. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio direttivo che indicherà al richiedente i tempi e le modalità di consultazione.

3. Sono onorari le persone maggiorenni e le persone giuridiche che apportano un contributo di notevole rilevanza per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Il conferimento della qualità di onorario è disposta con delibera del Consiglio direttivo, è a tempo indeterminato e non comporta l'obbligo del versamento della quota associativa né il diritto di voto nell'assemblea, ma solo la facoltà di partecipare a quest'ultima.

4. Gli associati possono in qualsiasi momento notificare per iscritto la loro volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica al Consiglio direttivo.

5. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio direttivo per i seguenti motivi:

a) quando l'associato non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

b) quando l'associato, in qualunque modo, arrechi all'Associazione un danno o un pericolo di danno, morale o materiale;

c) quando l'associato non proceda al versamento di due quote associative consecutive;

d) quando l'associato non partecipi all'attività dell'Associazione ovvero non partecipi, fisicamente o per delega, a tre adunanze dell'Assemblea consecutive.

6. L'Associazione tiene presso la propria sede, a cura del Consiglio direttivo, il libro degli associati.

Art. 5
ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio direttivo.

2. Salvo il caso in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa sugli enti del Terzo settore, può essere istituito l'Organo di controllo e può essere nominato un Revisore legale dei conti, nei modi stabiliti dal presente Statuto.

3. Tutte le cariche ricoperte negli organi sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, in base alle esigenze della Fondazione e nei limiti del patrimonio disponibile, e successivamente documentate da chi le ha sostenute al fine della liquidazione del rimborso.

Art. 6
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta dagli associati ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo.